



COMUNE DI LAGO

PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 33 del Registro del Servizio

OGGETTO: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA FULL-TIME A PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI (50%) DEL DIPENDENTE DI RUOLO ING.ROBERTO BENEDETTO.

L'anno *duemilaventiquattro*, il giorno TRENTUNO del mese di luglio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTI

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento di Contabilità;
- il CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali del 16/11/2022, triennio 2019-2021;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4/2021 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Settore Finanze e Tributi al Dott. Francesco Giordano;

VISTA:

-la domanda presentata il 10/5/2024 (assunta al prot. com.le al 28/09/2024) dall'Ing. Roberto Benedetto tesa ad ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da full-time (36 ore) a part-time 18 ore settimanali da svolgersi anche in forma mista;

-l'integrazione del 03/07/2024 (prot. n°4074 del 3/7/2024) con la quale l'Ing. R. Benedetto ha specificato che il periodo per il quale viene chiesta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (18 ore settimanali) va dalla data di trasformazione a tutto il 2026;

CONSIDERATO che la citata istanza è stata sostenuta da motivazioni inerenti esigenze professionali;

VISTO l'art.53 CCNL 2016-2018 comparto funzioni locali e dato atto che:

- gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta

- dei dipendenti interessati;
- il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusioni delle posizioni organizzative;
- i dipendenti presentano apposita domanda con cadenza semestrale (giugno-dicembre);
- la costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico;
- i dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico;

VISTO l'art.73 del D.Lgs. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) con cui è stato modificato il regime giuridico relativo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, con una novella all'art.1 comma 58 e comma 59 della legge 662/1996;

VISTA la circolare n.9/2011 prot. n. 38002 del 30.06.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione Pubblica in materia di presupposti per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

RILEVATO che le novità apportate con D.Lgs. 112/2008 riguardano l'eliminazione di ogni automatismo nella trasformazione del rapporto di lavoro e la subordinazione della richiesta del dipendente alla valutazione discrezionale della amministrazione interessata, nonché la modifica della destinazione dei risparmi derivanti dalla trasformazione;

ATTESO in particolare che, ai sensi della vigente normativa, l'amministrazione può concedere la trasformazione del rapporto di lavoro entro 60 gg dalla domanda oppure, entro il medesimo termine, negare la trasformazione nel caso in cui la stessa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità della amministrazione stessa;

ATTESO inoltre che i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale costituiscono economie di bilancio da poter utilizzare per eventuali esigenze assunzionali necessarie per garantire i servizi dell'Ente;

RILEVATO che la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time non rappresenta un diritto per il dipendente, ma dipende da una valutazione dell'amministrazione in merito alle esigenze organizzative e funzionali dell'ente;

VISTO l'art. 53, comma 3, del citato CCNL secondo cui "I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione";

RIBADITO che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, della collocazione temporale

dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno nonchè del relativo trattamento economico;

VISTA la delibera di G.C. n°69 del 5/7/2024 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 50%, anche misto, dell'Ing. Roberto Benedetto, Funzionario Tecnico EQ, dipendente a tempo indeterminato attualmente collocato presso il Settore Tecnico LL.PP. – Edilizia e Salvaguardia ambientale per il periodo decorrente dalla stipula del nuovo contratto di lavoro di cui in premessa e fino al tutto il 2026;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente deliberato;
2. Di accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 50%, anche misto, con l'Ing. Roberto Benedetto, Funzionario Tecnico EQ, dipendente a tempo indeterminato attualmente collocato presso il Settore Tecnico LL.PP. – Edilizia e Salvaguardia ambientale per il periodo decorrente dalla stipula del nuovo contratto di lavoro di cui in premessa e fino al tutto il 2026, ai sensi dell'art. 53 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;
3. Di precisare
 - che il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato, per la parte giuridica ed economica, dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge;
 - che, con il dipendente suddetto, verrà stipulato un nuovo contratto a tempo indeterminato, con espressa indicazione della tipologia del part-time, della durata della prestazione e dell'articolazione dell'orario;
 - che gli emolumenti stipendiali spettanti al dipendente saranno proporzionati al 50%;
4. DI PRECISARE CHE al dipendente è riconosciuto il mantenimento della posizione organizzativa attualmente ricoperta (oggi incarico di E.Q.) ai sensi dell'art. 53, comma 3, del CCNL 2018/2020 secondo cui è consentito ai comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, di individuare, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno, con riproporzionamento del trattamento economico anche con riferimento alla retribuzione di posizione;
5. DI DARE ATTO che il trattamento economico spettante è erogato in conformità alla percentuale lavorativa, così come i giorni di ferie spettanti dovranno essere ricalcolati in relazione al periodo lavorativo;
6. DI PRECISARE che la presente trasformazione viene concessa nel rispetto dei tetti massimi previsti, come riportato nelle premesse narrative;
7. DI adeguare, con successivo e idoneo provvedimento, le previsioni di bilancio ai nuovi e ridotti oneri derivanti dal presente atto;
8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento parte del responsabile del servizio;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. F. Giordano



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____;

Lago,

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Francesco GIORDANO



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;



La presente determinazione viene oggi affissa all'albo pretorio on-line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lago li 21.10.2024

Il Responsabile della Pubblicazione
del Comune di Lago (CS)